

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

ATTIVITA' ESTRATTIVE E RIFIUTI

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3787 in data 13-10-201

OGGETTO : ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ VALECO S.P.A., CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BRISOGNE, AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (R13) PRESSO IL PUNTO DI CONFERIMENTO INDIVIDUATO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DELLA DITTA D.T.R.R. S.R.L. IN COMUNE DI DONNAS, VIA ROMA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della struttura Attività estrattive e rifiuti

- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, ed in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- richiamato in particolare l'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo sopraccitato, che attribuisce alla Provincia la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che intendono svolgere l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti, previa comunicazione di inizio attività, purché conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo medesimo;
- preso atto che lo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti di cui al citato articolo 216 del d.lgs. 152/2006, e successive integrazioni e modificazioni, si riferisce espressamente alle sole casistiche disciplinate dall'articolo 214 del decreto medesimo, attualmente disciplinate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2002 (Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate) e dal Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5

febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»);

- considerato che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 le funzioni amministrative della Provincia per la Regione Autonoma Valle d'Aosta sono state trasferite alla Regione stessa;
- rilevato che il rinnovo dell'iscrizione in detto registro è subordinata alla verifica d'ufficio da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3805 del 19 dicembre 2008 "Approvazione dell'istituzione del registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero rifiuti, nonché del relativo registro, ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni", con la quale si stabilisce che l'iscrizione è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, avendo accertato la conformità alla normativa vigente in materia da parte dell'istante;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 94 del 16 gennaio 2009, concernente l'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione della comunicazione di inizio attività da parte delle imprese interessate all'avvio dell'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3805 del 19 dicembre 2008;
- richiamata la comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del codice dell'Ambiente, presentata in data 20 agosto 2015 dalla società VALECO S.p.a. allo Sportello Unico degli Enti Locali Valle d'Aosta (Fascicolo n. 21859/2015), acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 25 settembre 2015, prot. n. 7315/TA, per l'iscrizione al Registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (R13), da svolgere presso il punto di conferimento individuato all'interno dell'impianto della ditta D.T.R.R. s.r.l., con sede in Donnas, via Roma, autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 2831 in data 24 luglio 2014, per la messa in riserva dei rifiuti metallici provenienti dalla raccolta differenziata, in Comune di Donnas, via Roma (Fig. 25 mapp. 31 e 32), ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006, relativa all'esercizio delle operazioni di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti", come individuate dall'allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei rifiuti non pericolosi riportati nella seguente tabella:

Punto all. 1 del D.M. 05.02.98	Attività di recupero autorizzata	Codici CER	Descrizione del rifiuto	q.tà annua massima trattabile ton/anno	q.tà massima stoccabile
Attività di recupero: Messa in riserva [R13]					
3.1	R13	19.12.02 20.01.40	Metalli ferrosi Metallo	400	60

- richiamata la scrittura privata in data 30 luglio 2015, stipulata tra la società VALECO S.p.a., con sede in loc. L'Ile Blonde n. 1 in Brissogne – P.I. 00522700079 e la società D.T.R.R. s.r.l., con sede in via Roma n. 158 in Donnas – P.I. 01162780074, con la quale la società D.T.R.R. s.r.l. si impegna a svolgere per conto della società VALECO S.p.a. il servizio di ricevimento dei rifiuti metallici provenienti dalle Unités des Communes Valdôtaines, inclusa la

compilazione della documentazione amministrativa, mettendo a disposizione della società VALECO S.p.a. un'area segregata sufficiente a contenere il rifiuto conferito in una settimana;

- ritenuto di dover iscrivere, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative sopraccitate, nel registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, la società VALECO S.p.a., con sede legale in Comune di Brissogne, da svolgere presso il punto di conferimento individuato all'interno dell'impianto della ditta D.T.R.R. s.r.l., autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 2831 in data 24 luglio 2014, per la messa in riserva dei rifiuti metallici provenienti dalla raccolta differenziata, in Comune di Donnas, via Roma (Fg. 25 mapp. 31 e 32), avente il numero di iscrizione **55**;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 23 agosto 2013 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta Ines Mancuso, come confermato con DGR 708/2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015

#### DECIDE

1. di iscrivere la società VALECO S.p.a., con sede legale in Comune di Brissogne, località L'Ile-Blonde n. 1, P.I. 00522700079, al registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R13) da svolgere presso il punto di conferimento individuato all'interno dell'impianto della ditta D.T.R.R. s.r.l., autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 2831 in data 24 luglio 2014, per la messa in riserva dei rifiuti metallici provenienti dalla raccolta differenziata, in Comune di Donnas, via Roma (Fg. 25 mapp. 31 e 32), ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità e le procedure espressamente individuate all'allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di assegnare alla società VALECO S.p.a., con sede legale in Comune di Brissogne, il numero **55** di iscrizione al registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le modalità e le procedure espressamente individuate all'allegato 1 del DM 5 febbraio 1998;
3. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal citato DM 5 febbraio 1998, potranno essere recuperati i rifiuti identificati con i codici CER sotto riportati, mediante le operazioni di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti", così come definite dall'allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i quantitativi riportati nella seguente tabella:

Punto all. 1 del D.M. 05.02.98	Attività di recupero autorizzata	Codici CER	Descrizione del rifiuto	q.tà annua massima trattabile ton/anno	q.tà massima stoccabile
Attività di recupero: Messa in riserva [R13]					
3.1	R13	19.12.02 20.01.40	Metalli ferrosi Metallo	400	60

4. di stabilire che l'iscrizione è rilasciata per 15 (quindici) anni a partire dalla data del presente provvedimento, con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la tipologia, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti e il tipo di attività devono essere conformi a quanto indicato ai punti riportati nella tabella di cui sopra, facenti riferimento espressamente all'allegato n. 1 del DM 5 febbraio 1998. Devono, inoltre, essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 214 della Parte IV del d.lgs. 152/2006;
  - deve essere eseguito il test di cessione precedentemente all'operazione di recupero, secondo i tempi, i criteri e le modalità definite all'art. 9 ed all'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni;
  - devono essere rispettate le norme tecniche generali per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'allegato 5 del DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni;
  - non devono essere ampliate le aree in cui si svolge l'attività e non devono essere modificate le modalità di svolgimento dell'attività;
  - devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale competente eventuali modifiche sostanziali delle operazioni di recupero;
  - devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che, in relazione ai tipi ed alle quantità dei rifiuti, gli stessi saranno recuperati e messi in riserva senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente; devono essere comunque rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - il recupero dei rifiuti non potrà superare annualmente il quantitativo di 400 tonnellate, come indicato nella comunicazione di inizio attività;
  - la quantità massima depositabile non potrà superare le 30 tonnellate. In ogni caso i rifiuti devono essere avviati al recupero entro un anno dal loro deposito;
  - i rifiuti di natura solida depositati in cumuli devono essere poggiati su basamenti impermeabili in modo da evitare contatti con il terreno sottostante e se polverulenti devono essere protetti dall'azione del vento;
  - i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
  - i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
  - ogni modificazione a quanto stabilito dal presente provvedimento, nonché ogni altro elemento che possa risultare significativo al fine del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recupero di rifiuti, dovrà essere preventivamente autorizzato;
5. di stabilire che fino all'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per la quale il soggetto gestore dovrà iscriversi, ai sensi del decreto 17 dicembre 2009, lo stesso deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- tenere presso la sua sede un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - provvedere a presentare annualmente la comunicazione dei rifiuti prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come richiamato all'articolo 189, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
  - accertare che i rifiuti conferiti siano regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006;
  - provvedere annualmente al versamento alla Regione, entro il termine del 30 aprile di ogni anno, del diritto di iscrizione annuale stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 216. In caso di mancato versamento nel termine previsto, l'iscrizione sarà sospesa;
6. di stabilire che per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa espresso riferimento a quanto disposto dal citato d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dal DM 5 febbraio 1998;
  7. di stabilire che sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni da richiedere agli organi competenti;
  8. di stabilire che l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al presente provvedimento determina la sospensione ed in relazione alla gravità dei fatti accertati l'eventuale successiva revoca della presente iscrizione, nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, capo I del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
  9. di notificare il presente provvedimento allo Sportello Unico degli Enti Locali Valle d'Aosta, e, per conoscenza, alla società VALECO S.p.a., alla società D.T.R.R. s.r.l., al Comune di Donnas, all'ARPA della Valle d'Aosta, all'Ufficio vigilanza ambientale del Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
  10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE  
- Stefania ROLLANDOZ -

IL DIRIGENTE  
- Ines MANCUSO -

IL COMPILATORE  
Stefania ROLLANDOZ

INES MANCUS

MNCNSI60M64A326L/  
7420012800041917.q  
vCKHVGjjSXEpVfC28Z  
k00so1v8=  
1. Questo regolamento di  
INTELLIGENT Mail (7/1/2002) è stato creato il 10/01/2002  
con il file:  
MNCNSI60M64A326L.q  
in C:\MAIL\INTELLIGENT\MAIL\7420012800041917.q  
con il file:  
vCKHVGjjSXEpVfC28Z.q  
Il file è stato creato il 10/01/2002  
con il file:  
k00so1v8.q  
Il file è stato creato il 10/01/2002

# ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

## Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

**Patrizia  
Mauro**

Digitally signed by Patrizia Mauro  
DN: cn=Patrizia Mauro, o=MAURO,  
givenName=PATRIZIA, st=Quarara-201511001398,  
c=IT, ou=REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/C.F.  
80002270284, email=DIRIGENTE,  
serialNumber=1418A.PRZ28067A.326;  
Reason: FUNZIONARIO INCARICATO  
Location: Aosta  
Date: 2015.10.12 16:47:08 +02'00'

